

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 10

Sintesi: L'art. 18 del t.u. 131 del 1986 precisa che gli effetti della registrazione sono limitati all'attestazione dell'esistenza dell'atto ed all'attribuzione allo stesso della data certa ex art. 2704 del codice civile. L'ultimo comma dell'art. 18 prevede la possibilita' di rilasciare anche la copia delle richieste di registrazione indipendentemente dal rilascio della copia dell'atto.

Testo:

L'articolo 18 riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 17 del D.P.R. n. 634 del 1972, ma con una migliore formulazione per quanto attiene alla necessaria organicita' del tessuto normativo ed alla incisivita' dei principi giuridici che regolano l'imposta di registro.

Ne consegue che gli effetti della registrazione risultano piu' esattamente delimitati all'attestazione dell'esistenza dell'atto ed all'attribuzione allo stesso della data certa ex articolo 2704 del codice civile. La conservazione degli atti ed il rilascio di copie si evidenziano, invece, piu' correttamente come obblighi degli uffici, ma non come effetti della registrazione.

Si evidenzia, poi, che l'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la possibilita' di rilasciare anche la copia delle richieste di registrazione indipendentemente dal rilascio della copia dell'atto. La norma si appalesa tanto piu' puntuale per quanto concerne le disposizioni degli articoli 15 e 16 relative alla registrazione d'ufficio degli atti non rinvenuti presso i pubblici ufficiali e per le scritture private per le quali non e' stato possibile procedere al sequestro.